



Decreto n. 186 del 01.06.2022

OGGETTO: approvazione del Regolamento interno di funzionamento Dell'organismo Indipendente Di Valutazione Dell'autorità' Di Sistema Portuale Del Mare Di Sardegna.

Il Presidente

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss. mm. ii. recante disposizioni di “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTO il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, relativo alla “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124” e ss. mm. e ii.;

VISTO il D.M. 284 del 14 luglio 2021, con il quale il sottoscritto Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA la delibera del Comitato di Gestione n. 15 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario Generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm. e ii.;

VISTO e RICHIAMATO il Decreto n. 9 del 9.1.2021 relativo al rinnovo per il triennio 2021-2023 dell'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA e RICHIAMATA la Delibera del Comitato di Gestione n. 24 del 20.12.2021 di adozione dell'Aggiornamento per l'anno 2021 del Sistema di Programmazione, misurazione e valutazione della performance dell'A.D.S.P. del Mare di Sardegna;

RITENUTO opportuno, per una più efficace e trasparente gestione del Ciclo di Performance, provvedere all'adozione di un apposito Regolamento che disciplini il funzionamento collegiale dell'OIV;

VISTO lo schema di Regolamento a tale fine redatto e allegato al presente decreto per farne parte integrante;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

- di approvare il Regolamento allegato al presente atto.

- suddetto Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente atto.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana



REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA


(Approvato con decreto del Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna n. 186 del 01.06.2022)

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dell'Organismo indipendente di valutazione (di seguito OIV o Organismo) dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (di seguito AdSP), ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm. e ii.

ART. 2 NOMINA, DURATA, REVOCA, RINNOVO E CESSAZIONE DALL'INCARICO

1. L'OIV è un organismo collegiale composto da tre membri esterni, di cui uno con funzioni di Presidente (di seguito "Presidente dell'OIV"), nominato con provvedimento del Presidente (di seguito "Presidente dell'AdSP") in esito ad un avviso pubblico conformemente alle procedure previste al riguardo dalla normativa vigente.
2. L'incarico di componente collegiale dell'OIV ha durata triennale, decorrente dalla data di adozione del provvedimento di nomina, non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta.
3. Il Presidente dell'AdSP potrà revocare anticipatamente l'incarico con provvedimento adeguatamente motivato. I componenti sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia e decadono in caso di assenza ingiustificata superiore a cinque sedute consecutive dell'Organismo. Il Presidente dell'AdSP provvede alla sostituzione del componente revocato dall'incarico ai sensi del presente comma, nominando un sostituto nell'ambito delle istanze già pervenute in occasione dell'avviso pubblico di cui al comma 1, ovvero a seguito di nuovo avviso.
4. L'incarico cessa anticipatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - 2 dicembre 2016 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'elenco nazionale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'elenco medesimo.
5. Ove prima della scadenza prefissata si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico del subentrante è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolato a decorrere dalla nomina dell'intero organismo.
6. In caso di dimissioni presentate da uno dei componenti dell'OIV di cui il Presidente dell'AdSP prende atto entro un termine ragionevole, l'OIV continuerà ad operare sino alla nomina del nuovo componente senza che questo pregiudichi l'attività dello stesso e il suo funzionamento così come previsto all'art. 3.



7. Laddove ricorra l'ipotesi di cui al comma 6 relativamente al Presidente dell'OIV, le funzioni di questo sono assunte dal componente in carica più anziano.
8. I componenti dell'Organismo sono tenuti a comunicare al Presidente dell'AdSP, sotto la propria, diretta responsabilità, ogni variazione circa la loro iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.

ARTICOLO 3 FUNZIONAMENTO E SEDE

1. L'OIV ha sede e si riunisce presso la sede amministrativa dell'AdSP, sita in Cagliari, Molo Dogana s.n.c..
2. In taluni casi, quando lo ritiene opportuno il Presidente dell'OIV o su richiesta del Presidente dell'AdSP, le riunioni possono anche svolgersi presso altre sedi dell'AdSP, ovvero in modalità telematica, con la possibilità di partecipazione a distanza da parte di uno o più componenti, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro.
3. L'OIV svolge la sua attività collegialmente ed opera in piena autonomia rispetto alle strutture dell'AdSP, tenendo conto delle esigenze dell'Ente derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale.
4. Il Presidente dell'OIV convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell'OIV, le relative funzioni sono assunte dal componente più anziano di età.
5. L'OIV si riunisce di norma con cadenza trimestrale su convocazione del Presidente dell'OIV, che ne fissa l'ordine del giorno comunque tenendo conto delle esigenze dell'Ente derivanti dalle scadenze di carattere istituzionale e normativo. Sarà cura dell'OIV comunicare all'AdSP delle attività intraprese dall'Organismo.
6. Le riunioni dell'OIV non sono pubbliche. In considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, in fase di convocazione della seduta, l'OIV individua le figure di cui reputa necessaria la partecipazione e provvede a darne comunicazione al Segretario generale e/o al Presidente dell'AdSP nonché agli interessati.
7. L'Organismo è validamente costituito quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati ed è validamente costituito anche con la presenza di due componenti.
8. La riunione dell'Organismo viene convocata con avviso spedito via posta elettronica ordinaria o via posta elettronica certificata almeno tre giorni naturali e consecutivi prima di quello fissato per la riunione. In mancanza di formale convocazione l'Organismo è regolarmente costituito quando alla riunione partecipano tutti i componenti in carica dell'Organismo.
9. Le decisioni sono adottate collegialmente, a maggioranza ove non vi sia unanimità. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre e non vi sia unanimità di valutazione, prevale il voto del Presidente dell'OIV o, se assente, del facente funzione dello stesso, individuato secondo quanto previsto dal precedente comma 4.
10. Una volta approvato e sottoscritto, ogni verbale dell'OIV viene inviato in via telematica ai vertici dell'Ente ed alla struttura di supporto quale individuata all'art. 6 e, quindi, archiviato.



ARTICOLO 4

FUNZIONI

1. L'OIV svolge le funzioni ed i compiti allo stesso attribuiti dalla legge, dalle delibere ANAC e dal vigente Sistema di Programmazione, Misurazione e Valutazione della Performance dell'ADSP.

ARTICOLO 5

RELAZIONI CON ALTRI ORGANI

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'OIV individua modalità di coordinamento, scambio di informazioni e di dati con il Collegio dei revisori dei conti e, ove necessario, si confronta sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.

ARTICOLO 6

SUPPORTO ALL'OIV

1. Per l'espletamento dei propri compiti, l'OIV si avvale di una struttura tecnica di supporto denominata Nucleo di supporto all'OIV, composto da uno o più dipendenti dell'AdSP come previsto dal modello organizzativo dell'Ente.
2. L'AdSP anche per il tramite del Nucleo di supporto all'OIV provvede a garantire apposito registro dei verbali ed un archivio digitale delle comunicazioni inviate e ricevute dall'OIV.
3. Tenuto conto delle funzioni dell'OIV, le strutture dell'AdSP forniscono, in relazione alle specifiche competenze ed attribuzioni, la collaborazione necessaria all'Organismo per lo svolgimento della sua attività.
4. In relazione, agli adempimenti previsti dalla normativa nazionale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, l'OIV ed il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza definiranno misure organizzative atte a favorire lo scambio informativo diretto.

ARTICOLO 7

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

1. All'Organismo è garantito l'accesso agli atti, documenti, luoghi e sistemi informativi utili all'espletamento dei propri compiti, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 4-ter del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. I componenti dell'OIV si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento UE 2016/679 "GDPR" e del novellato d.lgs. n. 196/2003, quale aggiornato dal d.lgs. n. 101/2018.



ARTICOLO 9 DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, all'Avviso/i Pubblico/i per la nomina dell'OIV e/o dei suoi componenti e al vigente Sistema di Programmazione, Misurazione e Valutazione della Performance dell'ADSP.

ARTICOLO 11 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data fissata nel relativo decreto di approvazione.

IL PRESIDENTE
Prof. Avv. Massimo Deiana